


<b>N. d'ORDINE</b> ..... DATA SEDUTA.....	 <b>REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale</b> Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore
<b>SCHEMA N.</b> .....NP/23028 <b>DEL PROT. ANNO</b> ..... 2016	
<b>N.</b> IN DATA	

**OGGETTO :** Approvazione delle modalità regionali per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29.

### CARTELLA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


L'ATTO, rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub e dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 655/2006 e ss.mm.ii è corredato:

- delle prescritte preliminari REGISTRAZIONI CONTABILI;
- di ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA;
- di ALLEGATI che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA, peraltro trattenuti dalla struttura proponente unitamente al 2° originale del presente atto;
- di NOTE / OSSERVAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO;
- di essere soggetta a limitazioni per ragioni di privacy nella parte indicata nelle NOTE/OSSERVAZIONI di accompagnamento;
- di RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- del visto di LEGITTIMITA' riportato a piè pagina della presente cartella.

Ed inoltre:

- DEVE ESSERE TRASMESSO in copia AL CONSIGLIO REGIONALE per il seguito di competenza;
- E' DA INVIARE AL BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Liguria per la sua pubblicazione;
- E' DA PUBBLICARE sul sito WEB della Regione Liguria.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

8/11/16   
(Claudio Aristarchi)

Data - IL DIRIGENTE

9/11/2016  
(Dott. Valerio Vassallo)

Data - IL DIRETTORE GENERALE


(Dott. Luca Fontana)

Data - L' ASSESSORE

(Stefano Mai)

<b>CARTELLA</b>	<b>VISTO</b> 23/11/16 Data - IL DIRIGENTE STAFF DIP. AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO (Dott. Gianfranco Ricci)	<b>AUTENTICAZIONE COPIE</b>	<b>CODICE PRATICA :</b> zac
	<b>PAGINA : 1</b>		<b>COD. ATTO / DELIBERAZIONE</b>

SCHEMA N.....NP/23028  
DEL PROT. ANNO.....2016



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro  
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

**OGGETTO** : Approvazione delle modalità regionali per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29.

**DELIBERAZIONE**

N.

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

DATA

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*);

VISTA la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), con particolare riferimento all'articolo 16 (*Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile. Regolamentazione dell'attività*);

VISTA la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*);

CONSIDERATO che le funzioni relative alla caccia sono state trasferite alla Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 8 della legge di cui è stata citata, dal 1° luglio 2015 e che tuttavia, ai sensi dell'articolo 170 comma 4, "nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana";


DATO ATTO che l'articolo 16 della l.r. n. 29/1994, come modificato dall'articolo 118 della l.r. n. 15/2015, prevede:

- al comma 1, che la gestione delle zone cinofile sia disciplinata dalla Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale;
- al comma 2, che la Giunta regionale emani direttive in merito all'abbattimento della selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili all'interno delle zone cinofile a carattere permanente;

ATTESO che risultano tuttora vigenti i seguenti atti approvati dalle Amministrazioni provinciali per la disciplina delle zone per l'addestramento, l'allenamento dei cani e per le gare cinofile:

- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Imperia n. 5 del 5 febbraio 1997 e ss.mm.ii. "Disciplina delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile";
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Savona n. 32 del 5 luglio 2012 "Regolamento per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le prove e gare cinofile (art. 16 l.r. n. 29/94)";
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta della Provincia di Genova n. 9/6114 del 20 gennaio 2014 "Modalità per l'allenamento e l'addestramento degli ausiliari da caccia e per le prove e le gare cinofile 2014/2019";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

8/11/2016   
(Claudio Aristarchi)

Data - IL SEGRETARIO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA


**ATTO**

zac

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/23028  
DEL PROT. ANNO.....2016



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro  
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

- Deliberazione del Consiglio della Provincia della Spezia n. 71 del 26 luglio 2010 "Ulteriori modifiche al regolamento della disciplina delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile. Approvazione nuovo testo coordinato. Provvedimenti.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 1996 n. 1516 (*Directive per l'abbattimento di selvaggina nelle zone a carattere permanente, per l'allenamento, l'addestramento cani e gare cinofile (art. 16 comma 2 l.r. 1° luglio 1994, n. 29)*), con la quale sono state emanate le richiamate direttive, rivolte alle Amministrazioni provinciali;

RITENUTO per quanto sopra opportuna e necessaria l'approvazione di un provvedimento regionale che superi le differenti discipline provinciali in materia di zone cinofile e che comprenda le direttive in merito all'abbattimento della selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili all'interno delle zone cinofile a carattere permanente;

ATTESO che l'argomento in esame, dopo un lavoro di confronto e sintesi delle discipline provinciali da parte degli Uffici regionali, è stato affrontato e dibattuto nell'ambito della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 24/10/2016, acquisendo il relativo parere;

VISTO il documento *Modalità per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)* allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che detto documento comprende sia la disciplina regionale delle zone cinofile sia le direttive in merito all'abbattimento della selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili all'interno delle zone cinofile a carattere permanente, e che pertanto i richiamati provvedimenti provinciali e la deliberazione della Giunta regionale n. 1516 del 24 maggio 1996 perdono la propria efficacia con l'approvazione delle nuove modalità regionali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione delle *Modalità per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)* allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero


DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di approvare le *Modalità per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*, allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

  
(Claudio Aristarchi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA


**ATTO**

zac

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/23028  
DEL PROT. ANNO.....2016



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro  
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

2) di dare atto che, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al punto 1), i seguenti atti perdono di efficacia e pertanto cessano di produrre effetti:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1516 del 24 maggio 1996 (*Direttive per l'abbattimento di selvaggina nella zone a carattere permanente, per l'allenamento, l'addestramento cani e gare cinofile (art. 16 comma 2 l.r. 1° luglio 1994, n. 29)*);
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Imperia n. 5 del 5 febbraio 1997 e ss.mm.ii. "Disciplina delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile";
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Savona n. 32 del 5 luglio 2012 "Regolamento per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le prove e gare cinofile (art. 16 l.r. n. 29/94)";
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta della Provincia di Genova n. 9/6114 del 20 gennaio 2014 "Modalità per l'allenamento e l'addestramento degli ausiliari da caccia e per le prove e le gare cinofile 2014/2019";
- Deliberazione del Consiglio della Provincia della Spezia n. 71 del 26 luglio 2010 "Ulteriori modifiche al regolamento della disciplina delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile. Approvazione nuovo testo coordinato. Provvedimenti.";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

9/11/2016  
(Dott. Valerio Vassallo)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Fontana)


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

9/11/2016  
(Claudio Aristarchi)

Data - IL SEGRETARIO

<b>ATTO</b>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		zac
PAGINA : 3	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/23028  
DEL PROT. ANNO ..... 2016



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro  
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

N.  
IN DATA :


**OGGETTO :** Approvazione delle modalità regionali per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29.

**DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE**

**PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 5**

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

8/11/16   
(Claudio Aristarchi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ALLEGATO  
ALL'ATTO

zac

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

**Modalità per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile  
ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29  
(Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)**

**Articolo 1  
(Finalità)**

Il presente documento disciplina la gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento dei cani da caccia e lo svolgimento delle gare e prove cinofile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) secondo quanto stabilito nella vigente pianificazione faunistico-venatoria.

**Articolo 2  
(Classificazione)**

Le zone per l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare cinofile (ZAC) sono di quattro tipi:

- 1) tipo A, a carattere permanente, per cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento;
- 2) tipo B, a carattere permanente, per cani da ferma e da cerca su selvaggina di allevamento, con o senza possibilità di abbattimento;
- 3) tipo C, a carattere permanente, per cani da seguita, con o senza possibilità di abbattimento, o per cani da tana, senza possibilità di abbattimento;
- 4) tipo D, a carattere transitorio, senza possibilità di abbattimento.

**Articolo 3  
(Disposizioni generali)**

Al fine del rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 357/1997, i soggetti che chiedono l'autorizzazione a gestire ZAC a carattere permanente non previste dalla pianificazione faunistico-venatoria o a carattere temporaneo, ricadenti in tutto o in parte nei Siti appartenenti alla rete Natura 2000, devono acquisire la preventiva valutazione di incidenza secondo quanto disposto dalla l.r. n. 28/2009, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i) della l.r. n. 35/2006, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non è consentita la costituzione di nuove ZAC né l'ampliamento di quelle esistenti.

Nelle zone a carattere permanente di tipo A e C è vietato l'esercizio della caccia; dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio le ZAC di tipo B costituiscono territorio venabile ad ogni effetto, ad eccezione di quelle in cui tale possibilità è preclusa dalla vigente pianificazione o dal regolamento di gestione.

E' vietata qualsiasi attività cinofila su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve.

Le attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia e le gare cinofile devono avvenire nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali.

La Regione può disporre con l'atto autorizzativo particolari e motivate limitazioni alle facoltà di cui alle presenti modalità.

La Regione declina qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, Associazioni od Enti autorizzati, nonché verso cose o animali per eventuali sinistri od incidenti che possano verificarsi nel corso delle attività disciplinate dal presente documento.

**Articolo 4  
(ZAC a carattere permanente)**

La Regione affida la gestione delle ZAC a carattere permanente ad Associazioni venatorie riconosciute, ad Associazioni cinofile riconosciute dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), ad imprenditori agricoli o conduttori agricoli singoli od associati, ovvero costituiti in azienda faunistico-venatoria o azienda agrituristico-venatoria, agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini (CA).

L'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui sopra, deve essere trasmessa alla Regione corredata da:

- 1) planimetria o cartografia in scala 1:10.000 della zona interessata, con indicazione dei confini e della superficie complessiva;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

3/1/16   
(Claudio Aristarchi)

Data - IL SEGRETARIO

- 2) dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa al titolo in base al quale è stata ottenuta la disponibilità dei terreni ricadenti nella zona destinata all'addestramento ed allenamento cani da caccia (concessione, affitto, comodato, acquisto, consenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi);
- 3) parere dell'ATC/CA territorialmente interessato;
- 4) nominativo del responsabile della gestione;
- 5) regolamento di gestione;
- 6) copia dell'eventuale statuto del soggetto richiedente;
- 7) marca da bollo da € 16,00.

Il regolamento di gestione deve rispettare eventuali prescrizioni impartite nel corso dell'iter di autorizzazione nonché la normativa statale e regionale vigente in materia; nell'ambito del periodo giornaliero di addestramento devono essere previste turnazioni della zona nonché la salvaguardia della selvaggina immessa.

La Regione può disporre apposito sopralluogo e richiedere integrazioni alla documentazione, per valutare la congruità dell'istanza. L'autorizzazione alla gestione del campo di addestramento è rilasciata previa verifica della regolarità e la congruità dell'istanza in relazione alle norme vigenti.

L'autorizzazione alla gestione del campo d'addestramento ha validità quinquennale ed è rinnovabile se non contrasta con la pianificazione faunistico venatoria vigente.

Nel periodo di validità dell'autorizzazione il responsabile della gestione è obbligato a comunicare alla Regione ogni eventuale variazione inerente i presupposti della stessa, con particolare riguardo alla disponibilità dei terreni.

Le attività cinofile possono essere svolte dagli interessati, purché muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all'articolo 12 della l. n. 157/1992, nonché del permesso di accesso rilasciato dal gestore della zona.

Nelle zone di tipo B e di tipo C, nel caso si effettui l'abbattimento, il fruitore deve essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità.

Sono vietate, per qualsiasi motivo, uscite dei cani dai confini della zona di addestramento. Qualora ciò si verificasse, il proprietario e/o conduttore è obbligato al recupero del cane nel più breve tempo possibile.

Gli ausiliari devono essere condotti al guinzaglio e liberati esclusivamente all'interno della ZAC.

Lo svolgimento di manifestazioni cinofile all'interno delle ZAC autorizzate deve essere segnalato preventivamente ed in forma scritta alla Regione, indicando data, orario e specie di appartenenza dei capi immessi.

Le gare e le prove autorizzate possono protrarsi di un'ora rispetto al predetto orario qualora sia indispensabile terminare le manifestazioni già in corso. E' vietato l'addestramento dei cani al termine delle gare e delle prove cinofile.

Il responsabile della gestione è tenuto a farsi carico degli adempimenti previsti dal TULPS e dalle altre norme vigenti.

Le immissioni di selvaggina sono effettuate a cura del responsabile della gestione o dai soggetti dallo stesso autorizzati; i capi di allevamento immessi devono essere accompagnati da documentazione attestante la legittima provenienza.

Le immissioni destinate ad attività cinofile su selvaggina naturale senza abbattimento sono preventivamente concordate dal gestore con l'ATC/CA territorialmente competente.

Ai gestori è altresì fatto carico di esercitare un'adeguata sorveglianza tramite agenti venatori volontari.

#### Articolo 5 (ZAC di tipo A)


Le ZAC di tipo A, a carattere permanente, sono istituite per l'addestramento, l'allenamento e le prove per cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale, senza possibilità di abbattimento.

Le ZAC di tipo A devono avere una superficie sufficiente all'aggregazione di almeno una piccola popolazione autoctona di specie di interesse cinofilo e venatorio. In tali zone le attività sono sospese dal 15 aprile al 15 luglio. Nel restante periodo le attività sono consentite ogni giorno da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto.

L'accesso in tali zone alle persone preventivamente autorizzate dal gestore deve essere previsto seguendo uno specifico regolamento di gestione che, oltre alle norme di carattere generale, stabilisca la durata dei turni e preveda i periodi di messa a riposo di definiti settori della ZAC.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

8/11/16   
(Claudio Aristarchi)

Articolo 6  
(ZAC di tipo B)

Le ZAC di tipo B, a carattere permanente, sono istituite per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma e da cerca su selvaggina allevata, con o senza possibilità di abbattimento.

Le ZAC di tipo B devono avere una superficie inferiore a 100 ettari ed essere situate in aree a scarsa vocazione faunistica; in tali zone si possono utilizzare Pernice rossa, Starna, Quaglia e Fagiano.

Non è ammessa l'immissione di forme alloctone (es. Quaglia giapponese) né di ibridi (es. Quaglia europea x Quaglia giapponese, Pernice rossa x Chukar).

Nelle ZAC di tipo B le attività cinofile possono essere condotte, da parte dei soggetti autorizzati dal gestore, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, come di seguito specificato:

1) zone senza possibilità di abbattimento:

tutti i giorni dell'anno

2) zone con possibilità di abbattimento:

dal 1° febbraio alla data di inizio dell'addestramento cani sul territorio venabile

- senza abbattimento, tutti i giorni;

- con possibilità di abbattimento, tutti i giorni ad eccezione di martedì e venerdì.

dalla data di inizio dell'addestramento cani sul territorio venabile al 31 gennaio le attività cinofile nelle ZAC di tipo B, fermo restando il rispetto delle presenti modalità, possono essere effettuate con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie sopra indicate, con esclusione delle giornate di martedì e venerdì, anche se coincidenti con festività infrasettimanali.

Articolo 7  
(ZAC di tipo C)

Le ZAC di tipo C, a carattere permanente, sono istituite per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguita su Lepre o Cinghiale, con o senza possibilità di abbattimento, nonché dei cani da tana, senza possibilità di abbattimento.

L'abbattimento è consentito su soggetti allevati, di ceppo autoctono e di legittima provenienza, immessi a cura del gestore all'interno di aree recintate.

I cinghiali sono immessi a cura del soggetto gestore in recinti tali da impedirne la fuoriuscita, dovranno provenire da allevamenti nazionali ovvero da attività di controllo autorizzate dalla Regione ed essere marchiati con i relativi estremi di identificazione.

Nei recinti è consentita esclusivamente la presenza di cinghiali dello stesso sesso. Nelle ZAC senza possibilità di abbattimento è possibile la soppressione dei capi presenti da parte del gestore per motivazioni connesse alla sicurezza dei cani e dei conduttori.

L'utilizzo di tali zone è consentito tutto l'anno da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto. Il regolamento di gestione deve prevedere la durata dei turni e adeguati periodi di messa a riposo.

I responsabili della gestione delle ZAC di tipo C tengono apposito registro di carico e scarico, reso disponibile alla Regione su richiesta, in cui sono annotate le immissioni e gli abbattimenti effettuati.

Articolo 8  
(ZAC di tipo D)

Le ZAC di tipo D, a carattere transitorio e senza possibilità di abbattimento, sono autorizzate dalla Regione per necessità cinofile contingenti (prove di lavoro o gare cinofile locali, regionali, nazionali ed internazionali), su richiesta delle Associazioni venatorie e cinofile, degli ATC e dei CA.

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Regione con un preavviso di almeno 30 giorni, indicare il programma della stessa (data, orari, tipo di manifestazione ed ogni altro elemento utile) ed essere corredata di tutta la documentazione di cui all'articolo 4, ad eccezione del punto 5), nonché dell'indicazione relativa alla specie, la provenienza e il numero di eventuali capi da immettere.


La medesima zona non potrà essere utilizzata per più di 30 giorni all'anno.

Le zone a carattere transitorio possono essere utilizzate tutti i giorni da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto. Nella Zona faunistica delle Alpi, le ZAC di tipo D possono essere autorizzate nel periodo 1° agosto – 15 aprile.

Le prove cinofile su selvaggina naturale sono autorizzate dalla Regione d'intesa con l'ENCI e possono essere consentite nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle riserve demaniali,

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

8/11/16   
(Claudio Aristarchi)



previe intese con i rispettivi enti gestori, fermo restando il divieto di sparo e l'uso temporaneo dei relativi territori, con esclusione del periodo 15 aprile – 15 luglio di ogni anno.

Articolo 9  
(Tabellazione)

Le ZAC di tipo A, B e C devono essere adeguatamente delimitate da apposite tabelle, apposte e mantenute a cura dei soggetti autorizzati alla gestione, recanti l'indicazione del tipo di zona e collocate in modo da essere visibili l'una dall'altra, con la scritta verso l'esterno della zona.

Articolo 10  
(Addestramento e prove per cani da traccia e allenamento su Beccaccia nel mese di marzo)

Le prove per cani da traccia si svolgono in zone di tipo D, autorizzate dalla Regione su richiesta delle Associazioni venatorie e cinofile, degli ATC e dei CA. La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Regione con un preavviso di almeno 30 giorni, indicare il programma della stessa (data, orari, tipo di manifestazione ed ogni altro elemento utile) ed essere corredata di tutta la documentazione di cui all'articolo 4, ad eccezione dei punti 3) e 5).

Le tracce d'addestramento per cani da traccia possono essere eseguite su tutto il territorio venabile e in qualunque periodo dell'anno da parte dei conduttori in possesso di abilitazione riconosciuta dalla Regione; nel periodo 1° aprile - 30 giugno i cani non ancora abilitati devono essere condotti al guinzaglio lungo, fino alla conclusione della traccia. Nelle Aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie tale attività è soggetta al nullaosta del gestore.

L'allenamento dei cani da ferma e da cerca su Beccaccia è consentito nel mese di marzo nelle aree boscate soggette a gestione programmata della caccia. È facoltà di ATC e CA individuare aree nelle quali tale attività non è consentita.

Articolo 11  
(Sanzioni)

Ferme restando le sanzioni penali e amministrative stabilite dagli articoli 30 e 31 della l. n. 157/1992, nonché le relative sanzioni accessorie stabilite dal successivo art. 32 della stessa legge, per la violazione delle disposizioni regionali, ivi compresa, pertanto, l'inosservanza delle presenti modalità, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 49 comma 1 della l.r. n. 29/1994. L'inosservanza delle presenti modalità da parte del responsabile della gestione comporta la sospensione per almeno 30 giorni e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

Per la violazione del divieto di abbattimento della selvaggina nelle zone di tipo A da parte del gestore, oltre alla sanzione sopra indicata, si applica immediatamente la revoca dell'autorizzazione.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti modalità è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della l. n. 157/1992.

Articolo 12  
(Norma transitoria)

Le autorizzazioni relative a ZAC a carattere permanente rilasciate dalle Amministrazioni provinciali liguri e dalla Città Metropolitana di Genova mantengono la propria validità fino alla scadenza prevista.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

8/11/16   
(Claudio Aristarchi)

Data - IL SEGRETARIO